

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1139)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BORRI, BRESSANI, MORA, FERRARINI,
AMADEI e BONFERRONI**

(V. Stampato Camera n. 524)

*approvato dalle Commissioni permanenti riunite IV (Giustizia) e XI
(Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 24
gennaio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 1985*

Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti
a denominazione di origine tutelata

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il pegno sui prosciutti a denominazione d'origine tutelata può essere costituito dagli operatori qualificati come produttori dalle leggi sulla tutela della denominazione d'origine o dai relativi regolamenti di esecuzione, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, con la apposizione sulla coscia a cura del creditore pignoratizio, in qualunque fase della lavorazione, di uno speciale contrassegno indelebile e con la contestuale annotazione su appositi registri vidimati annualmente.

Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta debbono essere conformi ai modelli ed alle previsioni approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dei consorzi incaricati della vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla denominazione d'origine.

Art. 2.

Il debitore può disporre dei prosciutti come sopra costituiti in pegno ai soli fini della lavorazione nel rispetto delle norme fissate dalle leggi di tutela e dai regolamenti e assume in relazione ad essi gli obblighi e le responsabilità del depositario.

Il creditore ha diritto di ispezionare i prosciutti e di ritirare i campioni necessari per controllarne — in contraddittorio con il debitore e col terzo affidatario ai sensi dell'articolo 5 — la qualità ed il rispetto delle norme di lavorazione.

Art. 3.

In caso di vendita dei prosciutti sottoposti a pegno ai sensi della presente legge, non può essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il creditore pignoratizio, o senza il suo consenso che deve risultare da annotazione sui registri di cui all'articolo 1.

Il creditore pignoratizio potrà anche richiedere la assegnazione dei prosciutti oggetto del pegno ai sensi dell'articolo 2798 del codice civile.

Art. 4.

L'estinzione, totale o parziale, della operazione viene annotata nei registri previsti dall'articolo 1 a cura del creditore pignoratizio e fatta constatare mediante annullamento del contrassegno di cui al precedente articolo 1, da effettuarsi a cura del creditore soddisfatto entro tre giorni dal pagamento.

Le modalità dell'annullo sono stabilite nello stesso decreto previsto dall'articolo 1 per l'approvazione del contrassegno e dei registri.

Art. 5.

Il creditore può domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo.

In tale caso i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato.

Art. 6.

Nella ipotesi di cui all'articolo 2795 del codice civile, la richiesta di vendita anticipata può essere presentata sia dal debitore che dal creditore.

La vendita anticipata può comunque essere effettuata senza necessità di autorizzazione giudiziaria in caso di consenso scritto delle parti.

La vendita di cui agli articoli 2796 e 2797 del codice civile è effettuata presso lo stabilimento del debitore ovvero, quando ricorra la ipotesi di cui all'articolo 5, secondo comma, presso il creditore o il terzo depositario.

Art. 7.

Si applicano al pegno come sopra costituito tutte le norme del codice civile relative a tale istituto in quanto compatibili.

Art. 8.

Le parti — creditore e debitore — alla scadenza del credito possono convenire la prorogazione della data di scadenza fermo restando il pegno, provvedendo all'annotazione della maggiore durata sui registri di cui all'articolo 1.

Art. 9.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'alterazione e la contraffazione, l'uso e l'annullamento illecito del contrassegno di cui agli articoli 1 e 4 sono equiparati alla fattispecie prevista e punita dall'articolo 9 della legge 4 luglio 1970, n. 506.